

Novità legislative: L. 7 agosto 2012, n. 134 di conversione con modificazioni del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese"; L. 7 agosto 2012, n. 131 di conversione con modificazioni del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il servizio civile".

OGGETTO: Novità legislative – L. 7 agosto 2012 n. 134 e L. 7 agosto 2012 n. 131 – Disposizioni in materia penale fallimentare e in materia di armi.

1. La l. 7 agosto 2012, n. 134 ha convertito con modifiche il d.l. n. 83 del 2012 con il quale, come si ricorderà, erano state estese le procedure paraconcorsuali per la soluzione delle crisi d'impresa configurate dalla riforma della legge fallimentare del 2005-2007, incidendo altresì sulla disciplina del concordato preventivo attraverso la previsione di misure esplicitamente volte a favorire l'accesso a tale strumento nell'ottica della garanzia della continuità aziendale, nonché era stato introdotto all'art. 236 bis della stessa legge fallimentare l'inedito reato di falso in attestazioni e relazioni (si veda la relazione di questo ufficio n. III/07/2012 a cui si rinvia per l'illustrazione delle nuove disposizioni).

Per quanto qui di interesse va evidenziato che la legge di conversione non ha modificato il profilo della nuova figura delittuosa ed ha invece provveduto ad integrare la norma contenuta nell'art. 217 bis legge fall. alla luce delle altre novità introdotte dalla novella.

Come pure si ricorderà (v. in proposito la Rel. n. III/09/2010) tale ultima disposizione - a sua volta introdotta dall'art. 48 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 – individua sotto la rubrica «*Esenzione dai reati di bancarotta*» i pagamenti e le operazioni «esentati» dall'applicazione delle disposizioni incriminatrici della bancarotta preferenziale e della bancarotta semplice. Si tratta – è opportuno ricordarlo - dei pagamenti e delle operazioni compiuti in esecuzione: di un concordato preventivo di cui all'articolo 160; di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis; di un piano ex art. 67, terzo comma lett. d). Pagamenti e operazioni, dunque, che, nel caso in cui nonostante l'adozione del piano o dell'accordo sopravvenga il fallimento, non soffrono il rischio penale della bancarotta preferenziale e della bancarotta semplice.

La l. n. 134 del 2012 ha ora provveduto ad aggiungere all'elenco delle operazioni "esentate" anche i pagamenti e le operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice «a norma dell'articolo 182 quinquies», norma introdotta proprio dal d.l. n. 83 del 2012 e che disciplina

particolari ipotesi in cui debitore può essere tra l'altro autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili e ad eseguire il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi in caso di accesso al concordato con continuità aziendale.

In tal senso il legislatore, una volta ampliato l'orizzonte delle operazioni cui il debitore ha accesso in caso di concordato, ha dunque opportunamente provveduto ad adeguare anche l'estensione della norma di favore onde evitare irragionevoli trattamenti discriminatori e prevenendo così la necessità di interpretazioni adeguatrici della stessa.

2. L'art. 1 del d.l. n. 79 del 2012 era, invece, intervenuto sulla legislazione in materia di armi al fine di completare le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 204 del 2010, che aveva a sua volta allineato la disciplina amministrativa e penale delle armi ai contenuti della direttiva 2008/51/CE (si veda la relazione di questo ufficio n. III/06/2012).

La novella aveva inteso soprattutto rimediare alla lacuna generata nel sistema normativo delle armi dall'abrogazione, ad opera della l. n. 183 del 2011, dell'art. 7 l. n. 110 del 1975, recante la disciplina del Catalogo Nazionale delle Armi.

La soppressione del CNA - la cui farraginoso gestione aveva portato all'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia - non accompagnata dall'introduzione di strumenti alternativi di catalogazione aveva infatti destato qualche perplessità tra gli operatori del settore e rischiava di determinare in futuro non poche incertezze - anche e soprattutto in sede giudiziaria - in merito alla valutazione delle armi come comuni da sparo.

Al fine di risolvere questa situazione il primo comma lett. a) del citato art. 1 del decreto aveva modificato il secondo comma dell'art. 11 della l. n. 110 del 1975, attribuendo al Banco nazionale di prova, all'atto della presentazione dell'arma per l'immatricolazione, il compito aggiuntivo di verificarne l'effettiva qualità di arma comune da sparo (compresa quella destinata all'uso sportivo) affermata dal presentatore anche in relazione alla categoria comunitaria di classificazione dallo stesso dichiarata.

La novella aveva inoltre provveduto ad una riconfigurazione della disciplina delle armi per uso sportivo che in sostanza aveva attratto quella destinate all'uso venatorio e che aveva suscitato qualche perplessità tra gli operatori del settore.

Probabilmente al fine di rimeditare in maniera più approfondita la materia attinta dal decreto legge la l. 7 agosto 2012, n. 131, in sede di conversione del medesimo, ha preferito sopprimere il citato art. 1, accantonando dunque per ora le citate modifiche che lo stesso aveva apportato alla legislazione sulle armi.

Redattore: Luca Pistorelli

Il vice direttore
(Domenico Carcano)